



PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2024

Informativa per le imprese iscritte nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese e per le imprese iscritte al solo Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.).

Spettabile Impresa,
ricordiamo l'approssimarsi della scadenza del **versamento del diritto annuale 2024**.

Di seguito riportiamo alcune informazioni utili, ricordando che il diritto annuale è un **tributo** al cui versamento sono tenute tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative - REA (art. 18 della L. n. 580/1993 e successive modifiche e integrazioni).

1. SCADENZA DI PAGAMENTO

Il tributo in parola deve essere versato, in un'unica soluzione, **entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi¹**.

Il diritto annuale 2024, quindi, **deve essere versato entro il giorno 01 luglio 2024**
oppure
entro il giorno 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%² a titolo di interesse corrispettivo.

2. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento può avvenire con una delle seguenti modalità:

a) **Modello F24³**, così compilato:

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI									
codice ente/ codice comune	Riv. Imbo. Vittor. Av. Saldo	numero imposta	codice tributo	rialegione/ mese ref.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	SALDO (G-H)	
VR			3850		2024	XXXxx			XXXxx
detrattore					TOTALE G				

¹ Art. 8 del D.M. 359/2001

² Art. 17 del D.P.R. 435/2001 e successive modifiche ed integrazioni

³ Come compilare correttamente il Mod. F24:

- riportare negli appositi spazi il codice fiscale, NON LA PARTITA IVA, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
- indicare nella sezione "IMU e altri tributi locali" del Mod. F24 nello spazio riservato al "Codice ente/codice comune" la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio destinataria del versamento (per Verona è: VR); indicare nelle apposite colonne il codice del tributo che si versa (il codice tributo per il diritto annuale è: 3850) e l'anno cui si riferisce il versamento (2024);
- indicare correttamente l'importo che si versa nello spazio "Importi a debito versati";
- se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio e i relativi codici di riferimento.



- b) piattaforma **pagoPA** collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it> (si calcola e si paga online);
- c) servizio di **Impresa Italia**, secondo le indicazioni riportate contestualmente alla presente informativa.

E' possibile pagare il diritto annuale anche compensando il versamento con altri crediti tributari o previdenziali.

In caso di **trasferimento della sede da una provincia ad un'altra**, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio nella quale la sede è iscritta al **primo gennaio 2024**.

Tutti i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il Mod. F24 online ⁴.

3. IMPORTI DA VERSARE

Gli importi del diritto annuale 2024, determinati con nota Mimit n. 0383421 del 20/12/2023, sono:

- **ridotti del 50%**⁵
- successivamente **aumentati del 20%**⁶ sulla base del Decreto MIMIT del 23/02/2023.

Per le imprese iscritte nella sezione speciale, gli importi sono i seguenti (**importi già ridotti del 50% e aumentati del 20%**):

Tipo di Impresa	Sede	Unità Locale
Imprese individuali (piccoli imprenditori) iscritte nella sezione speciale	€ 53,00 ⁷	€ 11,00
Società semplici Agricole (<u>iscritte</u> nella sezione speciale imprese agricole)	€ 60,00	€ 12,00
Società semplici NON Agricole (<u>NON iscritte</u> nella sezione speciale imprese agricole)	€ 120,00	€ 24,00
Società tra Avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001)	€ 120,00	€ 24,00
I soggetti iscritti al REA	€ 18,00	-
Unità locali/sedi secondarie di imprese estere		€ 66,00

⁴ www.agenziaentrate.gov.it

⁵ Art. 28, comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014

⁶ Finanziamento di progetti strategici determinati secondo la procedura prevista dall'art. 18, comma 10, della L. 580/1993, modificato dal D.Lgs. n. 219/2016.

⁷ Le imprese che hanno anche unità locali, devono prendere come riferimento l'importo di € 52,80 per la sede ed € 10,56 per ogni unità locale. Solo sull'importo finale così calcolato, potrà essere effettuato l'arrotondamento previsto al punto 4 (es: sede + 1 UL = 52,80 + 10,56 = 63,36 che arrotondato diventa 63,00).



4. COME SI CALCOLA L'ARROTONDAMENTO

Per effettuare correttamente il calcolo del diritto, si invita a consultare la Nota MiSE n. 19230 del 03/03/2009, www.vr.camcom.it alla voce di menù “*Registri Albi e Certificazioni – Diritto Annuale – Normativa*”. **Va arrotondato all'unità di euro soltanto l'importo finale** (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5), mentre **nei passaggi intermedi di calcolo bisogna mantenere 5 decimali dopo la virgola**, con l'eccezione del versamento del diritto nei 30 giorni successivi alla scadenza, il cui importo deve essere incrementato della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e versato in centesimi, con arrotondamento matematico in base al 3° decimale.

5. SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nei casi di irregolare od omesso versamento del **diritto annuale 2024**, si applicherà una sanzione amministrativa pari al 10% del diritto (per i casi di tardivo versamento) e pari al 30% del diritto (per i restanti casi)⁸, salvo che l'impresa provveda alla regolarizzazione del pagamento ricorrendo al “**ravvedimento operoso**”⁹.

Per il calcolo del ravvedimento operoso del diritto annuale, consultare il sito www.vr.camcom.it alla voce di menù “*Registri Albi e Certificazioni – Diritto annuale – Ravvedimento operoso*”.

Si ricorda, inoltre, che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Comercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione ‘Sportello pratiche - Pratiche Semplici’ del sito www.registroimprese.it).

6. CONTATTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

L’Ufficio Diritto Annuale, in Verona Corso Porta Nuova n. 96, può essere contattato:

- telefonicamente dal lunedì al venerdì (dalle ore 8.45 alle ore 12.15) ed il lunedì e giovedì pomeriggio (dalle ore 15.00 alle ore 16.30), ai recapiti 0458085721/720/707 (fax 0458085789),
- via posta elettronica agli indirizzi dirittoannuale@vr.camcom.it (email ordinaria) cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it (pec),
- prendendo appuntamento collegandosi al link <https://www.vr.camcom.it/it/content/servizi-online/appuntamenti>

Altre informazioni sono consultabili sul sito web www.vr.camcom.it – *Registri Albi e Certificazioni – Diritto Annuale*.

⁸ Art. 4 del D.M. n. 54/2005

⁹ Art. 6 del D.M. n. 54/2005



AVVISO IMPORTANTE ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

*Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.***

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinchè siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più consultare il sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide